

STATUTO

SEMPER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS PIAZZA V. FEDERICI
CAPOBIANCO 2

Numero REA: CS - 184646

Codice fiscale: 02715430787

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

	che, a mia domanda, lo approva e lo conferma e con me lo sottoscrive, su cia-	
	scun foglio e a margine dell'allegato, alle ore diciassette e minuti cinquanta.	
	Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccani-	
	co, occupa nove pagine per intero e parte della decima fin qui di tre fogli.	
	F.to: Morelli Maurizio, Stanislao Amato	
	STATUTO della Società	
	"SEMPER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	ART. 1 – DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata	
	"SEMPER Società Cooperativa sociale a r.l."	
	ART. 2 – SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Cosenza alla via Reggio Calabria	
	23.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia	
	che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione del-	
	l'organo amministrativo.	
	ART. 3 – DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere proroga-	
	ta una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo inde-	
	terminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO – PREVALENZA	

ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5 – PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1, il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 - SCOPO E OGGETTO

La cooperativa si ispira ai principi mutualistici, di solidarietà, di costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento e si propone di incentivare nel territorio la promozione di ogni iniziativa con finalità sociali (habitat, tempo libero, cultura, sport, servizi di prossimità, di vicinato, attività di sicurezza per una migliore vivibilità nei quartieri); attività di spettacolo e ricreative, somministrazione di cibi e bevande, produzione artigianale, attività di cura e assistenza alle persone

	ed agli animali, ecc., allo scopo di elevare le condizioni culturali, professionali e	
	materiali di vita dei soci e della collettività. La cooperativa si propone inoltre:	
	- di incentivare nel territorio la promozione di ogni altra iniziativa con finalità so-	
	ciali (habitat, tempo libero, cultura, sport, divertimento, intrattenimento ecc.) allo	
	scopo di elevare le condizioni culturali, professionali e materiali di vita dei soci e	
	della collettività. Si propone infine di concorrere concretamente ed in maniera a-	
	deguita alla diffusione ed all'affermazione della libera cooperazione;	
	-assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la sal-	
	vaguardia e quant'altro attiene prevalentemente agli aspetti educativi; - assistenza	
	a domicilio agli anziani, agli invalidi e ai portatori di handicaps, impegnandosi a	
	ciò che attiene ad una sana e dignitosa esistenza e quindi inserita nel contesto so-	
	ciale e, anche, in casi di degenza presso ospedali, case di cura, e luoghi di villeg-	
	giatura;	
	- servizi domestici e familiari in genere attraverso la opportuna organizzazione	
	del lavoro dei soci;	
	- raccolta di dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relativi al	
	campo urbanistico, economico, anagrafico, sanitario e alla condizione sociale dei	
	cittadini italiani e stranieri;	
	- esecuzione, tramite appalti e convenzioni, di lavori edili e non con particolare	
	riferimento a tutto quanto concerne l'abbattimento di barriere architettoniche;	
	- gestione su concessione degli enti proprietari, pubblici e/o privati, di asili do,	
	scuole materne, men se scolastiche e aziendali di quartiere, lavanderie, campeggi,	
	alberghi, centri culturali, ricreativi e sportivi, assistenziali e centri di educazione	
	psicofisica per anziani, portatori di handicaps ed inabili al lavoro;	
	- gestione di progetti integrati nel settore agricolo, foreste, caccia e pesca, turi-	

	smo, agriturismo, tempo libero, artigianato, beni ambientali e culturali, compresa	
	la manutenzione delle opere infrastrutturali;	
	- esecuzione per conto di enti pubblici e privati, di lavori edili, stradali, idraulici,	
	termici, elettrici, disinfezione e disinfestazione, nonché di ripristino e rinnovazio-	
	ne, in collaborazione con consorzi competenti, per la bonifica di impianti idrici,	
	anche partecipando a gare di appalto di qualunque genere purchè consentito dalla	
	legge;	
	- attività boschiva, taglio e pulizia di boschi, vendita del legname, taglio e pulitu-	
	ra del legno;	
	- riparazione e manutenzione di attrezzature, articoli ed oggetti per uso domestico	
	e non;	
	- raccolta, trattamento e depurazione delle acque;	
	- raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti urbani e non, di rifiuti speciali, peri-	
	colosi e ferrosi;	
	- produzione di compost;	
	- demolizione carcasse;	
	- recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e	
	biomasse;	
	- attività di rimozione e smaltimento di strutture ed elementi in amianto;	
	- altre attività di risanamento e gestione dei rifiuti;	
	- lavori di edilizia in genere: costruzione, manutenzione e riparazione;	
	- lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, civili e	
	industriali, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento e produzione di ener-	
	gia soprattutto alternativa;	
	- trasporti conto proprio e conto terzi;	

	- attività conto terzi;	
	- autofficina - elettrauto - (meccatronica), gommista, carrozzeria, soccorso strada-	
	le, revisione autoveicoli, automezzi pesanti e bus;	
	- nolo attrezzature;	
	- autolavaggio e soccorso stradale;	
	- fornitura carburanti e lubrificanti, gasolio, gpl, gas ed energia elettrica;	
	- servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie, call center, sportelli al pubblico,	
	contact center;	
	- servizi di consulenza ed assistenza informatica, sviluppo e manutenzione siti	
	web, software e applicazioni, data entry, digitalizzazione ed archiviazione docu-	
	menti, censimenti e servizi di georeferenziazione, vendita (minuto ed ingrosso)	
	software ed hardware, elaborazione dati conto terzi, servizi di gestione archivi	
	documentali;	
	- servizi per la mobilità e l'accessibilità per tutti, servizi per la promozione e la	
	qualità della vita delle persone disabili, progettazione e realizzazione dell'abbatti-	
	mento di barriere architettoniche, servizi per la mobilità e noleggio di ausili o	
	mezzi di trasporto;	
	- corsi di formazione, corsi di formazione professionale, attività formative rivolte	
	ad enti pubblici e privati, attività educative e ricreative, consulenza;	
	- servizi per il turismo: gestione di servizi e strutture turistiche ricettive, servizi di	
	agenzia turistica, organizzazione vacanze, gite, feste e tempo libero in genere,	
	servizi di guida, accompagnamento e trasporto per il turismo e il tempo libero;	
	- comunicazione e marketing: sportelli informativi, servizi redazionali, servizi	
	grafici e fotografici, servizi di informazione, comunicazione e diffusione;	
	- organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi;	

	- servizi di indagine di mercato, interviste e segnalazioni clienti;	
	- redazione e pubblicazione di libri, manuali, riviste, guide e mappe, servizi di marketing, servizi di fund raising, servizi di traduzione e interpretariato;	
	- commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari;	
	- commercio online e vendite per corrispondenza, vendita a domicilio;	
	- attività di import/export;	
	- attività di ristorazione e bar, gestione di centri ricreativi e strutture ricettive, gestione mense aziendali, attività di catering, manifestazioni ed organizzazione manifestazioni e convegni;	
	- trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti alimentari e non;	
	- servizi di facchinaggio, servizi di logistica e gestione magazzini;	
	- servizi di pulizia in generale di: ambienti di qualsiasi natura, piazzali e luoghi diversi, strutture pubbliche e private, mezzi mobili;	
	- attività socio assistenziali: gestione di laboratori protetti e centri diurni, compagnia ed aiuto a domicilio ad anziani, disabili e persone bisognose e non autosufficienti; baby parking, pets-sitting, attività riabilitative, social housing, servizi di ludoteca, animazione ed attività educative e di socializzazione;	
	- prevenzione, terapia, riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;	
	- allestimento e gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;	
	- organizzazione di feste e manifestazioni di animazione;	
	- attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;	
	- istituzione e gestione di case di riposo, case famiglia, case protette e strutture chiamate dopo di noi;	
	- organizzazione e gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in gene-	

	re, servizi di doposcuola, gestione di strutture educativo-assistenziali per i minori;	
	- istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con an-	
	nessi servizi all'utenza. La partecipazione a gare e appalti pubblici e privati anche	
	in forma di raggruppamento/ATI di imprese negli ambiti sopra elencati. Si pro-	
	pone altresì, di promuovere la crescita morale, culturale e politica dei soci e dei	
	cittadini, favorendo la loro formazione al fine di qualificarne le prestazioni pro-	
	fessionali e di garantire a tutti i soci trattamenti economici adeguati in relazione	
	alla quantità e al tipo di lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla più	
	ampia applicazione del C.C.N.L.;	
	- la gestione di ogni attività nel settore ambientale e nel campo dei servizi igienici	
	(pulizia e disinfestazione di spazi pubblici e privati), manutenzione di strade,	
	fogne, verde; manutenzione di fabbricati, ripristini, tinteggiatura ed ogni altra at-	
	tività connessa all'edilizia e al campo dei servizi;	
	- servizi di facchinaggio e minuta carpenteria;	
	- attività teatrali;	
	- somministrazione di cibi e bevande;	
	- produzione artigianale.	
	Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorati-	
	va, continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge o autonoma, ivi compreso il rapporto di collabora-	
	zione coordinata, non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la le-	

	gislazione italiana.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività simile, affine o comunque connessa, a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi per la sola indicazione esemplificativa:	
	1. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie.	
	2. Potrà promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	3. Potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la piccola società cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre piccole società cooperative e cooperative.	
	4. Potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto in dispensabile per il buon funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Soci lavoratori svantaggiati: sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.	

	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa	
	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno pre-	

	vedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle me-	
	desime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo ammini-	
	strativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e	
	data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professio-	
	nali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia	
	di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, de-	
	vono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla	
	nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo com-	
	petente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie	
	che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della do-	
	manda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	1) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	2) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio	
	mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme	
	fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	

	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventual-	
	mente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	
	vocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9 - QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 25,00 (euro venticinque e no cent).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale	
	di importo pari a € 25,00 (euro venticinque e no cent). All'atto della sottoscrizio-	
	ne va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero	
	sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 12 (dodici) mesi dall'ammis-	
	sione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale	
	sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini	
	che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di	

	Amministrazione.	
	ART. 10 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo	
	caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote	
	corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integral-	
	mente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di as-	
	sicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero	
	valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la pre-	
	stazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il	
	versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la	
	società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere ef-	
	fettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la	
	somma di centomila euro.	
	ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferi-	
	mento parziale delle quote del socio.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli am-	
	ministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il	
	prezzo pattuito per la cessione.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano	
	vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agi-	
	re esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per	
	morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa ri-	
	sponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per	
	il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla respon-	
	sabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dal-	
	l'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 14 - RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di re-	
	cesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	

	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468	
	4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della proroga del termine.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 15 – ESCLUSIONE	
	L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:	
	1. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	

	2. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale o in contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	3. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società;	
	4. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	5. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	6. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	7. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	8. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che

decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 18 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento.

ART. 19 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabi-

20 di 34

	menti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	10. integrazioni dei compensi,	
	12. aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del	
	prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed	
	il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22 - DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni	
	di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed	
	eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'as-	
	semblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Isti-	
	tuto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'e-	
	sercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea	
	che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima	
	consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalen-	
	za;	

	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione	
	c) Amministratore Unico	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24 - DEFINIZIONE	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 25 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè in Cosenza.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello	

	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci	
	al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono es-	
	sere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trat-	
	tare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per	
	la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 26 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relati-	
	vi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente	
	statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fat-	
	to richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di	

	tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci e delibera a maggioranza assoluta;	
	- in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti	
	e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,	
	qualunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla	
	decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano	
	i quorum di seguito previsti: l'assemblea, sia in prima convocazione che in se-	
	conda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del	
	60%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 27 - DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno novanta giorni; il socio in mora nei versamenti non può esercitare il	
	diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posse-	
	duta; non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 28 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappre-	
	sentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è	
	sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi so-	

	stituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.	
	2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal-	
	l'Amministratore Unico ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei	
	presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario,	
	anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche so-	
	ciali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scruti-	
	nio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti in-	
	terni.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior	
	numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessa-	
	ti, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'As-	
	semblea e dal Segretario.	
	ART. 29 - ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più	
	province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutua-	
	listiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve	
	prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate	
	ai regolamenti interni.	
	ART. 30 - ASSEMBLEE SPECIALI	

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31 – COMPOSIZIONE

La società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza degli amministratori è comunque scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più amministratori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 32 – COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio o all'Amministratore Unico, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'organo amministrativo:

1. deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili

	alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente ri-	
	servati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	2. fissare le direttive per l'attività sociale;	
	3. formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	4. stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal rego-	
	lamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;	
	5. redigere i bilanci;	
	6. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	7. stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;	
	8. accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di	
	associazioni e di privati;	
	9. assumere lavori ed assegnarli;	
	10. convenire prezzi ed esigerli;	
	11. compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed	
	ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed	
	utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società	
	o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;	
	12. rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	13. investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	14. deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a	
	pegni ed altre garanzie;	
	15. deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di in-	
	tegrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e	

	di interessenza;	
	16. nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	
	17. affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	18. promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;	
	19. fare elezioni di domicilio;	
	20. assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;	
	21. deliberare ed attuare tutte le altre iniziative , operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. L'organo amministrativo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	

	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.	
	ART. 33 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte	
	che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice	
	presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza	
	dei suoi componenti.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la	
	riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice	
	presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più	
	anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le de-	
	cisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richie-	
	sto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano	
	interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino	
	al terzo grado.	

	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali	
	che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal pre-	
	sidente della seduta e dal segretario.	
	ART. 34 - POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o	
	amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presi-	
	dente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrati-	
	va, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coor-	
	dinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consi-	
	gliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente co-	
	stituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica	
	vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la	
	firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35 - COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 36 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.	
	ART. 37 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SIANDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.	
	ART. 38 - CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 39 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	

	SCIoglimento - Insolvenza - Liquidazione	
	ART. 40 – SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deli-	
	berazione dell'assemblea con i voti dei 60¾ della totalità dei soci.	
	ART. 41 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liqui-	
	datori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al	
	fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop Spa.	
	ART. 42 – INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve	
	ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 43 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'ar-	
	ticolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate	
	dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 44 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa so-	
	ciale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liqui-	
	dazione.	
	ART. 45 - Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili	

34 di 34